

**Studio relativo alla composizione della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D. Lgs. 160/2006, alle attività della commissione suddetta ed ai rapporti tra questa e la Terza commissione referente.**

*(Delibera del 12 novembre 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 novembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

"

***Relazione introduttiva***

**I.- Fonte normativa.**

La commissione per la valutazione “della capacità scientifica e di analisi delle norme”, ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, è prevista dall’art. 12 del D.lgs. n. 160/06, come modificato dalla L. 30 luglio 2007 n. 111: i commi da considerare sono i seguenti:

*13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.*

*14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.*

*15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.*

*16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.*

*17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a*

*carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.*

## **II. Natura della commissione di valutazione.**

**1.** L'art. 12, comma 13, D.lgs. n. 160/2006 stabilisce che per il conferimento delle funzioni di legittimità deve essere valutata anche "la capacità scientifica e di analisi delle norme" del magistrato; tale requisito è "oggetto di valutazione" da parte di un'apposita Commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura.

Preliminarmente occorre stabilire la natura e l'ambito funzionale della inedita Commissione prevista dalla riforma ordinamentale.

Giova considerare che il Consiglio superiore della magistratura esercita i propri poteri in forme procedimentali; sono prescritte, infatti, un'istruttoria ed una relazione da parte della Commissione referente competente per materia, la discussione e la deliberazione del plenum, cui fa seguito la pubblicazione e l'esecuzione dell'atto approvato. Gli atti del Consiglio, cioè, pur nella diversità e varietà delle attribuzioni, sono tutti atti collegiali, che pongono capo allo specifico "procedimento consiliare".

Il Consiglio si articola infatti in Commissioni, le quali hanno il "compito di riferire" al plenum, secondo quanto stabiliscono gli artt. 3 e 11, ultimo co., L. 24 marzo 1958, n. 195 e l'art. 31, 1° comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916; gli artt. 31, 2° comma e 43, 3° comma, del Regolamento Interno, chiariscono poi che ciascuna Commissione è competente per la presentazione al Consiglio di proposte, o di relazione scritta, da trasmettere al Vicepresidente, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta plenaria.

La potestà di governo sui magistrati risulta invero attribuita, tanto nella titolarità che nell'esercizio, all'organo di governo autonomo nell'interezza della sua composizione. In tal senso, infatti, sono stati costantemente interpretati gli artt. 105, 106, ult. co., 107, 1° co., Cost., cioè quelle norme che delineano i poteri del Consiglio superiore della magistratura.

**2.** Dall'esame del testo normativo, emerge che la nuova disciplina ha configurato la commissione istituita dal comma 13 come un organo tecnico ausiliario della Commissione consiliare competente alla destinazione dei magistrati all'esercizio delle funzioni di legittimità.

Difatti a norma dell'articolo 105 della Costituzione spettano al Consiglio superiore della magistratura tutti i provvedimenti che riguardano lo status dei magistrati.

Sarebbe, quindi, costituzionalmente illegittima non soltanto qualunque norma che attribuisse ad altri organi la competenza all'adozione di tali provvedimenti, ma anche qualunque norma che attribuisse ad organi estranei al C.S.M. funzioni e poteri idonei ad incidere sulle autonome determinazioni del Consiglio, come avverrebbe se alla commissione venisse riconosciuta una partecipazione al procedimento decisionale con possibilità di condizionarne l'esito. Peraltro, l'incostituzionalità non potrebbe essere esclusa o attenuata neppure dal fatto che si tratti di organi nominati dal medesimo C.S.M.: il quale non ha, infatti, la possibilità di disporre delle prerogative e delle funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, né può rinunciare al potere-dovere di esercitarle in piena autonomia.

Tali principi, ovvi e pacifici, impongono di ritenere che in tema di assegnazione di funzioni di legittimità (come in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti, nomine a incarichi direttivi e semidirettivi ecc.) il procedimento decisionale sia esclusivamente ed integralmente di competenza del CSM, senza alcuna possibilità di attribuire ad organi estranei al Consiglio funzioni idonee ad incidere sulle autonome determinazioni consiliari o a condizionarle.

Diversamente è ovvio che il CSM ben può utilizzare e la legge può prevedere che utilizzi gli

strumenti più idonei per istruire le sue procedure e, quindi, possa anche servirsi di soggetti ad esso estranei per acquisire materiale informativo o comunque utile alle sue valutazioni ed in questa direzione vanno individuati i compiti della specifica Commissione prevista dall'art. 12 co. 13 D.Lgs 160/2006.

### **III.- Compiti della commissione tecnica.**

Ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità deve essere valutata *anche* la capacità scientifica e di analisi delle norme, che rappresenta uno degli elementi di valutazione.

La commissione tecnica, infatti, non deve esaminare “i candidati”, ma esclusivamente i loro “*titoli professionali e scientifici*”, come si esprime il comma 14 dell'art. 12: vale a dire le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari e gli eventuali scritti giuridici extragiudiziari.

La complessità di tale valutazione determina la necessità – avvertita dal legislatore – di delegare ad un organismo tecnico esterno-interno il compito di fornire alla terza commissione e al Consiglio superiore della magistratura gli strumenti utili per effettuare con rapidità, correttezza e trasparenza una valutazione corretta.

La finalità di un tale esame è esclusivamente quella di accertare *la capacità scientifica e di analisi delle norme* che i titoli siano eventualmente idonei a dimostrare, e non anche altri profili da tenere presenti nel giudizio attitudinale (ad esempio la capacità di resa, la capacità di organizzare il proprio lavoro, l'equilibrio, l'indipendenza ecc.), ciò in quanto il giudizio finale spetta al Consiglio, che deve operare una valutazione complessiva. Del resto, il giudizio sulle attitudini specifiche a svolgere le funzioni di legittimità non potrà prescindere, in prospettiva, dal profilo professionale del magistrato “costruito” negli anni dalle valutazioni quadriennali, che devono servire anche a monitorare e rilevare, nel corso della vita lavorativa, l'eventuale sviluppo di una o più specifiche attitudini (per ricoprire incarichi direttivi, per svolgere funzioni di legittimità e per transitare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa).

In realtà, il compito della commissione tecnica non è quello di procedere direttamente ad una decisione sulla *capacità scientifica e di analisi delle norme* dei candidati ed unicamente su tale parametro, ma quello di dare alla commissione referente un parere utile per la valutazione finale che spetta al Consiglio.

E' chiaro, per altro verso, che alla commissione tecnica non si possa affidare un mero compito di lettura e di sintesi riassuntiva, che sarebbe del tutto inutile ai fini per i quali la medesima commissione è stata istituita: se essa deve fornire alla commissione consiliare i materiali e gli strumenti per una valutazione, la sua descrizione del materiale esaminato deve certamente essere oggettiva, ma deve anche essere critica e valutativa.

Quel che la commissione tecnica deve fornire alla commissione consiliare è, quindi, sia un'informazione oggettiva e completa, che una valutazione critica dei titoli acquisiti da ciascun candidato, alla stregua dei criteri indicati dal Consiglio superiore della magistratura.

Il parere della commissione tecnica assume il rilievo di una condizione preliminare per la valutazione del candidato da effettuare secondo i parametri previsti dalla circolare n. 15098/93 al par. XV. In particolare la valutazione della commissione tecnica riflette il suo precipuo significato come condizione per la successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro delle attitudini che restano prerogativa esclusiva della terza commissione referente.

Peraltro deve segnalarsi che il nuovo assetto ordinamentale, che ha delineato la nuova procedura finalizzata al conferimento delle funzioni di legittimità, riverbera immediati effetti nell'ambito dello specifico procedimento relativo alla nomina dei consiglieri di cassazione per meriti insigni.

Pertanto, oltre ai pareri resi dal Consiglio Universitario Nazionale o dal Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito del procedimento per la nomina di professori universitari ed avvocati per meriti insigni, in applicazione del disposto di cui all'art. 12, D.L.vo n. 160/2006, che regola il

conferimento delle funzioni di legittimità, dovrà essere acquisito anche il parere della commissione di cui al comma 13, del citato art. 12. La valutazione resa dalla commissione di cui al comma 13 si qualifica, quindi, come condizione di legittimità della stessa procedura finalizzata alla nomina all'Ufficio di Consigliere di Cassazione, per meriti insigni.

#### **IV.- Il concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità.**

Ai sensi dell'art. 12 co. 14 D. Lgs. 160/2006 in ogni concorso per la copertura di posti di legittimità il 10% deve essere riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. Anche per tali magistrati varrà la stessa procedura, con la precisazione che dovrà essere preliminarmente valutata, da parte del C.S.M., la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

Dal testo legislativo dedicato alla procedura concorsuale in oggetto si evince chiaramente che soltanto per essa viene riconosciuto autonomo rilievo ai titoli scientifici, giacché gli stessi sono contrapposti ai "titoli professionali", di cui il candidato sia in possesso e costituiscono specifico requisito per la partecipazione al concorso.

In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti saranno assegnati sulla base delle graduatoria redatta secondo le regole ordinarie.

#### **V.- Modalità di scelta dei componenti della commissione tecnica.**

Dalla natura di strumento tecnico dell'istruttoria demandata alla commissione consiliare, dai suoi compiti e dai suoi rapporti con la commissione referente e l'intero Consiglio discende la scelta di criteri e regole per la nomina dei componenti togati della commissione prevista dal comma 13. La norma riserva al C.S.M., infatti, la scelta dei tre magistrati (fra quelli che *hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni*) che dovranno contribuire – nell'ambito della commissione tecnica – a fornire al C.S.M. un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa dei titoli di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità.

La scelta deve essere orientata dalla necessità di avere, all'interno della commissione tecnica, magistrati dotati di specifica esperienza nei tre settori fondamentali (civile, penale, lavoro), in modo che sia garantita una corretta valutazione dei titoli di tutti i candidati.

Si è ritenuto, quindi, di escludere sia l'ipotesi di un vero e proprio concorso, sia quella di un interpello diretto a tutti i magistrati in possesso dei requisiti di legge, per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, la procedura concorsuale (e lo stesso discorso vale per la procedura dell'interpello) sarebbe addirittura più lunga e laboriosa di quella per la selezione e la nomina dei magistrati cui assegnare le funzioni di legittimità, mentre la commissione tecnica è stata prevista per assicurare non tanto, o non soltanto, una maggiore imparzialità di giudizio (avendo la stessa composizione mista della commissione referente e del *plenum* del Consiglio, ma con una maggiore percentuale della componente laica rispetto a quella togata), quanto, e soprattutto, una maggiore rapidità nell'esaminare i titoli e valutare la loro idoneità a dimostrare il grado di *capacità scientifica e di analisi delle norme*; e dunque per consentire al C.S.M. di procedere più rapidamente alla copertura dei posti vacanti pubblicati.

Inoltre, dalla natura di strumento istruttorio della commissione tecnica, cui affidare un compito delicatissimo, e dal suo necessario rapporto fiduciario col Consiglio, deriva l'esigenza che la commissione sia composta certamente di "esperti" qualificati sul piano delle competenze giuridiche, ma anche capaci – per la propria storia professionale – di garantire all'intero Consiglio un'assoluta indipendenza di giudizio.

Appare, pertanto, opportuno, mutuando dal sistema di scelta dei componenti laici del comitato scientifico, stabilire che ciascun consigliere possa indicare una rosa di tre magistrati (un civilista, un penalista e un lavorista, ovviamente dopo averne accertato la disponibilità).

Nell'ambito di questa lista, la III Commissione potrà operare una scelta ragionata da proporre all'approvazione dell'assemblea plenaria.

Nell'effettuare tale scelta dovrà essere valutato positivamente il fatto che i componenti della commissione abbiano l'esercizio attuale delle funzioni di legittimità e che le stesse siano maturate per un congruo numero di anni, fermo restando il requisito stabilito dalla legge (l'esercizio attuale o pregresso delle funzioni di legittimità *per almeno due anni*). Infatti, l'attualità delle funzioni di legittimità potrà meglio garantire la conoscenza delle esigenze contingenti dell'ufficio, alla cui stregua misurare e valutare le competenze giuridiche necessarie in un determinato momento storico per esercitare al meglio le funzioni di legittimità.

Peraltro, appare preferibile escludere dal novero di aspiranti a far parte della commissione i magistrati che ricoprono incarichi di dirigenza presso la Suprema Corte o la Procura Generale o che siano assegnatari di altri rilevanti compiti come quello di Direttore del Massimario. Difatti i significativi compiti assegnati alla commissione nelle procedure di nomina dei consiglieri di Cassazione e/o sostituti procuratori generali ed in particolare i tempi ristretti nell'ambito dei quali dovranno essere espressi i pareri appaiono incompatibili con lo svolgimento di funzioni di dirigenza o di altri incarichi rilevanti all'interno della Suprema Corte.

## **VI.- Criteri e fonti di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme**

La commissione dovrà, quindi, considerare l'inclinazione allo studio ed alla ricerca e, dunque, la capacità di risolvere questioni giuridiche complesse da parte del magistrato; la loro valutazione, tuttavia, non deve essere fondata su titoli sganciati dal pregresso esercizio delle funzioni di merito ma, anzi, deve avere in tali funzioni il suo principale punto di riferimento. In altri termini, proprio la qualità dell'attività giurisdizionale svolta deve assurgere a parametro primario per la verifica della capacità scientifica e di analisi delle norme. Infatti, per poter compiutamente risolvere delicate questioni in fatto e in diritto, è imprescindibilmente necessario, al di là della - scontata - conoscenza degli istituti giuridici di riferimento, il costante e continuo aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale, di cui non potrà non darsi conto (seppure sinteticamente e nei limiti di interesse per il caso di specie) nel corpo della motivazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari. Pertanto, la redazione degli stessi impone la corretta interpretazione delle norme e la limpida esposizione del percorso logico-giuridico effettuato.

Da ciò consegue che i titoli professionali e scientifici da considerare vanno individuati, primieramente, negli atti e nei provvedimenti redatti dal magistrato da cui siano evincibili l'impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. L'ottimo magistrato, quello capace di studiare e risolvere ogni questione giuridica posta dal processo e che ha maturato col passare degli anni una professionalità indiscussa fra i colleghi, deve poter accedere alla Cassazione anche se non ha *titoli scientifici*.

L'opzione interpretativa illustrata trova utile conforto nelle recenti decisioni consiliari in tema di valutazione di professionalità dei magistrati. Invero nella circolare approvata dal C.S.M. lo scorso 4 ottobre 2007 è espressamente riconosciuto alla produzione scientifica un ruolo secondario ed eventuale, segnatamente, in sede di valutazione del parametro della "capacità". Ne consegue, quindi, che non è possibile adottare logiche diverse se non, addirittura, contraddittorie, atteso che il conferimento delle funzioni di legittimità non può certo prescindere ovvero porre nel nulla le ordinarie valutazioni quadriennali.

Il metodo di valutazione prospettato, peraltro, ha il pregio di consentire al buon magistrato di non essere superato, nell'accesso alle funzioni cui aspira, da chi è soltanto buon giurista ma non ha dato prova, sul campo, di essere buon magistrato svolgendo le relative funzioni. D'altronde,

diversamente opinando, verrebbe snaturato proprio il procedimento concorsuale in oggetto, giacché si finirebbe con il trascurare le positive esperienze giurisdizionali da cui soltanto può desumersi la ricorrenza di quelle qualità professionali rilevanti nell'esercizio delle funzioni di legittimità. A ciò si aggiunga, altresì, l'importante considerazione che solo l'illustrato sistema valutativo consente di evitare il rischio (non tanto remoto) di una cesura netta tra le funzioni di merito e quelle di legittimità, che si tradurrebbe in un'inaccettabile degenerazione ordinamentale.

Il discorso vale, peraltro, anche per la valutazione della *capacità scientifica e di analisi delle norme* dei magistrati più giovani, quelli che hanno conseguito soltanto la seconda o la terza valutazione di professionalità, ai quali la legge riserva una quota del 10% dei posti vacanti.

In questo caso, l'accesso alle funzioni di legittimità non può prescindere dall'esistenza di *titoli scientifici* del candidato, specificamente richiesti dalla norma; tuttavia, non significa che la produzione di monografie, note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale sia sufficiente per accedere alla riserva di posti in Cassazione, giacché è necessario anche il possesso di *titoli professionali adeguati*.

In attuazione di quanto sopra evidenziato ed in conformità con quanto previsto dall'art. 12 co. 15 D. Lgs. 160/2006, il Consiglio con la presente Circolare fissa i criteri di valutazione che la commissione stessa dovrà seguire nell'elaborazione dei pareri di sua competenza, fermo restando che l'apprezzamento deliberativo sul conferimento delle funzioni di legittimità è, esclusivamente ed integralmente, di competenza dell'Organo di autogoverno, in osservanza dell'art. 105 Cost.

In via preliminare devono essere definite le fonti conoscitive in base alle quali la commissione potrà esprimere il proprio giudizio circa la capacità scientifica e di analisi delle norme del candidato alle funzioni di legittimità.

Al riguardo il magistrato ha l'onere di mettere a disposizione della commissione i provvedimenti e gli ulteriori titoli che ritiene rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità.

Con particolare riferimento ai magistrati fuori ruolo, dovranno essere prodotti gli atti ed i provvedimenti che il magistrato ha redatto prima del suo collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli che il magistrato ritenga utile produrre.

## **VII.- Il parere motivato della commissione tecnica.**

Il parere motivato della commissione deve consistere in un giudizio articolato, dal quale emerga la valutazione della commissione sull'unico parametro relativo alle due categorie indicate dal legislatore, formulato in base alle fonti di conoscenza prodotte dal candidato. Appare opportuno, preliminarmente, chiarire quale sia il contenuto delle richiamate categorie, al fine di ben delineare l'ambito della valutazione consultiva rimessa alla commissione tecnica.

Il sintagma "capacità scientifica e di analisi delle norme" costituisce invero una endiadi, e quindi rappresenta un unitario parametro di valutazione, che viene in rilievo nell'ambito del procedimento volto al conferimento delle funzioni di legittimità.

La capacità scientifica e di analisi delle norme attinge la conoscenza degli istituti giuridici di riferimento, anche nella loro elaborazione dottrina e giurisprudenziale, che emerge sia dai provvedimenti giudiziari che dagli ulteriori titoli scientifici prodotti dal candidato; si tratta di verificare la capacità del magistrato di impiegare le categorie elaborate dal diritto vivente anche nel quotidiano esercizio dello *ius dicere*.

Detta capacità si manifesta nell'interpretazione del dato normativo che sia coerente rispetto al sistema ordinamentale complessivo, osservante dei canoni di logicità e sistematicità, che si ponga in termini di pertinenza con riguardo alla situazione fattuale e che si articoli in una limpida esposizione del percorso logico-giuridico funzionale alla individuazione della soluzione del caso pratico.

Resta ovviamente esclusa, in linea con le previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006 e con le disposizioni di circolare in materia, la possibilità di formulare valutazioni basate sul merito della decisione.

### **VIII.- La decisione del Consiglio Superiore difforme rispetto al parere della Commissione Tecnica.**

La norma sembra attribuire un ruolo d'indirizzo al parere, che deve essere interpretato però secondo Costituzione, secondo le argomentazioni svolte in precedenza. Pertanto l'obbligo di motivazione, nel caso in cui si intenda *discostarsi dal parere espresso dalla commissione*, deve essere utilizzato per valorizzare il peso decisivo della valutazione consiliare, che ha un ruolo finale e preminente. D'altra parte, resta il fatto significativo che all'interazione tra le due articolazioni del C.S.M. (commissione referente e plenum) sia deputato – in esclusiva – il compito di munire ogni provvedimento della necessaria motivazione. L'ipotesi va disciplinata in modo da puntualizzare che il parere della commissione tecnica, descrittivo-valutativo dei titoli, può essere diversamente considerato attribuendo ai titoli stessi un diverso peso nell'ambito della valutazione complessiva della capacità giuridica. Infatti, spetta sempre alla commissione consiliare il potere di operare una riconsiderazione dei pareri alla luce degli elementi disponibili, purché retta da logicità.

In tal senso l'eventuale decisione difforme espressa dalla Terza commissione referente rappresenta lo strumento per consentire l'attribuzione o la negazione del punteggio relativo al parametro delle attitudini allo svolgimento delle funzioni di legittimità.

Inoltre, alla capacità scientifica e di analisi delle norme possono affiancarsi altri requisiti, il cui apprezzamento è di pertinenza esclusivamente consiliare (per esempio: la varietà delle esperienze lavorative in diversi settori, che arricchisce il bagaglio culturale del magistrato, lo svolgimento positivo di attività di formazione, l'espletamento di particolari funzioni quali quelle di studio e di ricerca presso la Corte Costituzionale o presso il Consiglio superiore della magistratura), che possono essere ritenuti decisivi in un giudizio di comparazione, fermo restando l'accertato requisito di una buona capacità giuridica.

**Circolare in materia di composizione e funzionamento della commissione tecnica per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità, prevista dal D.lgs. 160/2006.**

***Capo I - Istituzione della commissione tecnica***

1. E' istituita la commissione tecnica prevista dall'art. 12, comma 13, D.lgs. n. 160/06 per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità.

2. La commissione ha il compito di fornire al Consiglio superiore della magistratura un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa della capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità.

***Capo II - Criteri di selezione e prerogative dei componenti magistrati***

1. La commissione tecnica è istituita con delibera del C.S.M. e dura in carica due anni. I componenti non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

2. L'attività di selezione dei componenti magistrati della commissione tecnica è compito della Terza commissione consiliare referente, la quale provvede dopo aver raccolto le disponibilità dei magistrati interessati secondo le modalità descritte nella relazione di accompagnamento della presente circolare.

3. I componenti magistrati devono aver conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e devono essere scelti fra coloro che esercitano o hanno esercitato da almeno due anni le funzioni di legittimità.

Saranno esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni semidirettive e direttive di legittimità o di merito, nonché il direttore dell'ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione.

4. Ai componenti della commissione tecnica è assicurato un esonero parziale dal lavoro limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell'attività della commissione stessa e nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal C.S.M. in relazione a ciascun concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità.

5. Ai componenti della commissione tecnica è riconosciuto un compenso determinato nella misura di due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del Consiglio.

***Capo III - Compiti della commissione tecnica***

1. La Commissione tecnica valuta esclusivamente la capacità scientifica e di analisi delle norme attraverso un esame dei titoli professionali e scientifici prodotti dai candidati.

2. A tal fine, la capacità scientifica e di analisi delle norme si riscontra nell'attitudine del candidato ad interpretare il dato normativo in modo coerente con il sistema ordinamentale, secondo i canoni di logicità e sistematicità ed attraverso un percorso logico-giuridico funzionale alla soluzione del caso pratico.

***Capo IV - Attività della commissione***

1. La Commissione tecnica deve svolgere il compito assegnatole entro il termine di volta in volta fissato dal Consiglio all'atto della pubblicazione dei posti che comportano l'attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti di legittimità.

2. La Commissione tecnica, per lo svolgimento del compito assegnatole, deve in primo luogo valutare i titoli professionali individuati negli atti e nei provvedimenti redatti dal magistrato, da cui sono deducibili lo studio e l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Inoltre la Commissione tecnica valuta gli eventuali titoli scientifici prodotti dal magistrato al fine di individuare la sua propensione alla elaborazione dottrinarica che parimenti può essere significativa della necessaria capacità scientifica e di analisi delle norme.

3. Il magistrato che intende ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

Potranno essere prodotti non più di 10 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto.

Potranno, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 15.

4. I magistrati fuori ruolo potranno produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili.

5. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

6. La Commissione tecnica per lo svolgimento della sua attività si avvale del personale della Segreteria della Terza commissione referente. Delle sedute della Commissione tecnica è redatto apposito verbale in conformità delle disposizioni di cui all'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

#### ***Capo V - Il parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme***

1. La Commissione tecnica esprime la sua conclusione attraverso un parere motivato, secondo lo schema allegato alla presente circolare, che consiste in un giudizio articolato dal quale emerga la valutazione sull'unico parametro indicato dalla legge, desunto dalle fonti di conoscenza prodotte dal candidato.

2. La Commissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti e formula il suo parere con relazione collegiale, fatta salva la possibilità di allegare un eventuale parere dissenziente.

3. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ha validità limitatamente alla sola procedura concorsuale alla quale ha partecipato il candidato. La Commissione nella sua valutazione deve tenere conto degli eventuali pareri espressi in precedenza sul medesimo candidato.

4. Il parere espresso dalla Commissione tecnica assume rilevanza di requisito preliminare rispetto alla valutazione delle attitudini come specificamente previsto dal par. XV della Circolare n. 15098/93.

#### ***Capo VI - La decisione difforme del Consiglio superiore rispetto al parere della commissione tecnica***

1. La terza Commissione referente, qualora intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione tecnica, deve acquisire tutti gli elementi utilizzati dalla commissione tecnica per l'espressione del suo parere e, nel contempo, deve rivalutare gli stessi con riferimento al requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla legge.

2. In tal caso la terza commissione referente deve formulare una autonoma motivata proposta che tenga conto del precedente parere difforme espresso dalla commissione tecnica, il quale verrà acquisito agli atti del procedimento.

**Commissione Tecnica ex art. 12, comma 13 d.lgs. n. 160/2006**

PARERE PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE  
NORME DEI MAGISTRATI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI  
LEGITTIMITÀ

**a. Dati generali**

Magistrato richiedente: dott./dott.ssa

Ufficio di appartenenza: \_\_\_\_\_

Funzioni attualmente ricoperte: \_\_\_\_\_

Funzioni di legittimità richieste: \_\_\_\_\_

Scheda di autorelazione:  si  no

**b. Fonti di conoscenza:**

- provvedimenti giudiziari: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- pubblicazioni scientifiche e relazioni a convegni giuridici ove inserite o comunque inseribili nel fascicolo personale del magistrato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**c. Parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme:**

motivazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

La Commissione tecnica

---

---

---

---

---

Allegati:

1. Provvedimenti giudiziari

---

2. pubblicazioni scientifiche e relazioni a convegni giuridici

---